



Comune di
Villa San Giovanni in Tuscia
Provincia di Viterbo

Ordinanza n. 34/2013

IL SINDACO

Vista la Legge n. 353 del 21/11/2000 e s. m. i.;

Visto il D.M. 20 novembre 2001 Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Vista la legge regionale n. 39 del 28/10/2002;

Visto il regolamento Regionale n. 07 del 18-04-2005;

Visto l'art 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Preso atto che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 16/09/2011 è stato approvato il "Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi per il periodo "2011-2014" e stato dichiarato lo stato di grave pericolosità e massimo rischio di incendi boschivi sul territorio regionale nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 Settembre 2013; che costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana, nonché i festivi non domenicali, dall'inizio di maggio a fine ottobre; che nelle aree a rischio di incendio boschivo e nei periodi di "grave pericolosità" e di "allerta", sono vietate inoltre ai sensi dell'art. 10, c.5) della Legge n. 353 del 21/11/2000 tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio, come confermato ed integrato con Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2012 n. 198.

Vista la precedente Ordinanza 31/2013 del 13/06/2013;

ORDINA

Durante il periodo 15 giugno 30 settembre 2013 dichiarato di massimo rischio di incendio boschivo e di stato di grave pericolosità è vietato nelle zone boscate ed a distanza minore di metri lineari 50 dai boschi ed in tutti i terreni condotti a cultura agraria, pascoli o incolti, compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato o immediato d'incendio; è altresì vietato accendere fuochi, brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli ed inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra azione che possa direttamente o indirettamente innescare un incendio.

È fatto obbligo, nel periodo 15 giugno – 30 settembre, ai proprietari o possessori a qualsiasi titolo dei terreni a distanza inferiore a m. 50 dai boschi di interrare le stoppie o altri residui vegetali. Tali operazioni debbono compiersi dopo il raccolto e concludersi entro il 20-07-2013.

È fatto obbligo a tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti confinanti con strade ed altre vie di transito o con altri boschi o coltivi di effettuare la ripulitura delle erbe infestanti delle fasce perimetrali dei boschi medesimi almeno per una profondità di m. 5; tali fasce perimetrali dovranno essere costantemente tenute pulite dalla vegetazione infestante per tutto il periodo di "grave pericolosità".

È fatto obbligo della ripulitura da parte degli Enti interessati della vegetazione erbacea o arbustiva presente lungo le scarpate stradali nel rispetto delle norme vigenti, compreso il codice della strada.

E' fatto obbligo altresì agli Enti o privati possessori a qualsiasi titolo di terreni incolti o comunque abbandonati di tenere costantemente sgombri gli stessi da qualsiasi vegetazione infestante per tutto il "periodo di grave pericolosità" ad evitare che il seccume vegetale possa costituire mezzo di propagazione di eventuali incendi.

La presente ordinanza è emessa a sostituzione della precedente ordinanza 31/2013 del 13/06/2013.



Comune di
Villa San Giovanni in Tuscia
Provincia di Viterbo

L'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale www.comunevsgtuscia.it.

Il Servizio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza e di irrogare le sanzioni previste dalla vigente legislazione.

La mancata osservanza degli obblighi di cui ai punti precedenti comporterà l'applicazione delle sanzioni:

- Da euro 25,00 a 500,00 ad Ha o Frazione di Ha, per tutte le infrazioni.
- le sanzioni previste dalla legge n° 353 del 21/11/2000.

Per le trasgressioni ai divieti di cui sopra saranno inoltre applicati i provvedimenti di natura penale ove previsti.

A norma dell'art.3, c.4 della L. 241/90 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L.1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure con ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.

Dalla Residenza Municipale, 03/07/2013;

L. A.

IL SINDACO
Ing. Mario GIULIANELLI

